
Lettera circolare n.07 del 08.07.2021

SICUREZZA SUL LAVORO IN CASO DI CALDO ECCESSIVO

Quali sono gli strumenti di prevenzione in questo particolare momento ?

Gent.me aziende,

pur essendo argomento di programma di vari corsi di formazione da noi erogati, abbiamo a volte riscontrato modesta attenzione al rischio microclimatico e da radiazioni solari durante i lavori outdoor in edilizia e nella cantieristica stradale.

La nota 4639 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro numero diffusa il 2 luglio 2021 (*in allegato*) è il punto di partenza per fare chiarezza su una problematica che è sempre attuale.

I rischi per la salute a cui è sottoposto ciascun lavoratore a causa delle condizioni climatiche estive sono tanti e sono diverse le fonti normative e di prassi che, a diversi livelli e nel corso degli anni, hanno regolato la materia.

La nota 4639 dell'INL ha evidenziato l'esigenza di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.

Tra le fonti del diritto del lavoro, il Testo Unico impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, fra cui il microclima, che devono essere oggetto di analisi e valutazione connessi alla specifica tipologia contrattuale.

In questo senso **il datore di lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo freddo che troppo caldo.**

Parimenti nel POS vanno previste le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC.

In materia di sicurezza sul lavoro in presenza di temperature elevate è intervenuta anche l'INPS che, con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 (*in allegato*) ammette la facoltà (ma non obbligatorietà) di Cassa integrazione Ordinaria quando le temperature superino i 35°, anche solo percepiti, tali da impedire lo svolgimento di lavori in luoghi in cui non è possibile ripararsi dal sole.

La Temperatura reale e/o percepita deve essere riscontrabile da bollettini meteo rilasciati da Organi Accreditati.

È anche disponibile una Guida, realizzata dall'INAIL e dal Ministero della Salute che suggerisce quali siano i buoni comportamenti da tenere quando si è costretti a stare a lavoro nonostante le temperature eccessivamente calde.

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/c_17_opuscoliposter_344_allegato_2_.pdf

Tra i consigli che l'opuscolo offre, ci sono quelli destinati ai datori di lavoro in situazioni a rischio, per esempio:

- predisporre la possibilità di riposarsi in luoghi freschi (in assenza di aree ombreggiate, ad esempio durante la stesura asfalto, anche con ombrelloni da cantiere)
- consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di riferimento: [Bollettini sulle ondate di calore \(salute.gov.it\)](http://Bollettini sulle ondate di calore (salute.gov.it)))

Da valutare anche l'opportunità di avere a disposizione nel cantiere un termometro e igrometro anche facendo ricorso a strumentazione commerciale di costo contenuto e di semplice ed immediata lettura: ciò consentirebbe alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell'ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli.

- nei giorni a elevato rischio ridurre l'attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata
- programmare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti (compito del Medico Competente valutare eventuali fragilità)
- garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro (ad uso potabile magari con aggiunta di integratori minerali)
- mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi (es. occhiali con protezione dai raggi solari, abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante, scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo, creme protettive solari [UV]).
- permettere interruzioni (indicativamente, ma non tassativamente, 10 min / ora in quanto la durata delle stesse può essere determinata sulla base delle condizioni di rischio dei singoli cantieri)

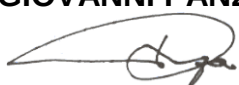
Ricordiamo che rientra tra i compiti degli organi di controllo e vigilanza, nella propria attività ispettiva, dover prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature e alle misure adottate dal datore di lavoro al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori, tenuto conto anche della valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.

PROPOSTA EDILFORMAS

Edilformas **mette a disposizione, previo appuntamento, i propri tecnici** per controllare la conformità della documentazione aziendale inerente la valutazione di questo rischio o **per dare utili indicazioni** operative sullo specifico argomento nell'ottica di porre in atto misure preventive e protettive.

Distinti saluti

Il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO


Il Vicepresidente
GIOVANNI PANZA


Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA




*Direzione centrale tutela, sicurezza e
vigilanza del lavoro*

Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali
del lavoro
All' INAIL - Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo
All' INPS- Direzione Centrale Entrate
Al Coordinamento Gruppo Tecnico
Interregionale Salute e Sicurezza sul
Lavoro – c.a. Dr.ssa Nicoletta Cornaggia

Oggetto: tutela dei lavoratori – stress termico ambientale.

In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d'intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l'opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/2008.

Tali iniziative potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 "Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute - Attività 2021 in relazione all'epidemia COVID-19" con cui il Ministero della Salute, anche per l'anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (<https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp>), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione "Microclima" del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT., nonché i contenuti del progetto workclimate (<https://www.workclimate.it>).

Nel corso delle predette iniziative, sarà inoltre rappresentata la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall'INPS – Messaggio n. 1856 del 03/05/2017 (*“le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”*).

Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell'edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall'allegato XV.

Il personale ispettivo dell'INL, nel corso dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall'innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell'analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

IL DIRETTORE CENTRALE

Orazio Parisi

Firmato digitalmente da

ORAZIO PARISI

CN = PARISI ORAZIO

O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro

C = IT

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 03-05-2017

Messaggio n. 1856

OGGETTO: Istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie – criteri interpretativi e applicativi – linee guida

Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma delineata dal D.lgs. 148/15 è stata, per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, la devoluzione all'INPS della competenza decisoria sulle istanze: ciò in attuazione dei criteri della legge delega (L. 183/14) che prevedeva, per le integrazioni salariali, la semplificazione delle procedure burocratiche e la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti.

Con la soppressione - dal 1.1.2016 - della locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di CIGO in un decreto ministeriale (95442) si sono poste le basi per la realizzazione di tali importanti obiettivi: la definizione di criteri valutativi conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento celere e standardizzato.

Dopo la prima fase di applicazione dei criteri di esame delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, illustrati nella circolare n. 139 del 1.8.2016, è stato possibile analizzare le prassi applicative e rilevare le principali criticità che richiedono chiarimenti e nuovi indirizzi operativi.

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti ed indicazioni sia di carattere generale che riferite a particolari causali di richiesta di CIGO.

Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442)

In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.

La sede competente dovrà quindi chiedere all'azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell'istruttoria, al fine di consentire all'azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in un'ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell'istanza o della relazione tecnica.

Quest'ultima è resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ed è tale, dunque, da costituire di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verificano carenze di elementi utili all'istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni.

Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l'indicazione dell'avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.

Avvenuta ripresa dell'attività lavorativa

Come noto, la ripresa dell'attività aziendale deve essere valutata "*a priori*", con riferimento agli elementi valutativi disponibili all'atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art. 11 del DM 95442.

L'istruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza che consentano di definire l'istanza in tempi rapidi.

Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l'adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest'ultimo, l'azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all'art. 1, comma 2, del DM 95442.

L'avvenuta ripresa dell'attività, pertanto, sana di fatto anche l'eventuale carenza nell'istanza di elementi probatori a sostegno della "fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva".

Resta fermo il criterio del "giudizio prognostico *ex ante*" a favore dell'azienda: pertanto, quando la previsione di ripresa dell'attività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa (v. circ. 139, parte prima, punto 4.b).

Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commesse

Per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale "mancanza di lavoro o commesse", l'avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell'azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione.

Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell'esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l'impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il

numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

Eventi meteo

I criteri di massima per la valutazione delle istanze di CIGO relative ad eventi meteo sono stati specificati con messaggio n. 28336 del 1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella circolare n. 139 del 1.8.2016.

Al fine di garantire l'omogeneità delle istruttorie, si forniscono i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola.

Gelo

Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell'edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.

In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.

Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.

Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti – l'intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.

In particolare, è possibile riconoscere l'intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

Temperature percepite

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Lavorazioni particolari

Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della

eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.

Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell'attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all'istanza di CIGO.

Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.

In tali casi nella relazione tecnica (art. 2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).

Bollettini meteo

L'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da "eventi meteo", alla relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Tenuto conto che l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della CIGO, l'Istituto acquisirà d'ufficio i bollettini meteo.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele